

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE IL PUNTO - SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CELLENO VT STRADA
BAGNORESE 28

Numero REA: VT - 114601

Codice fiscale: 01586700567

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-05-2021 - Statuto completo	2
--	---

		Del. B up. 5888 rete. 3877
	STATUTO	
	DI SOCIETA' COOPERATIVA	
	TITOLO I	
	ART.1	
	DENOMINAZIONE	
	Al sensi della Legge n. 381 del 08.11.1991, è costituita una cooperativa sociale denominata "Cooperativa Sociale IL PUNTO - Società Cooperativa".	
	ART.2	
	SEDE	
	La società ha sede in Celleno (VT), all'indirizzo denunciato presso il Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 111 ter del R.D. 30 marzo 1942, n.318.	
	ART.3	
	TRASFERIMENTO DELLA SEDE	
	La sede sociale può essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune con deliberazione del consiglio di amministrazione, che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'Ufficio del Registro delle Imprese.	
	Il trasferimento della sede in altro Comune è di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci.	
	ART.4	
	SEDI SECONDARIE	
	La cooperativa con delibera del Consiglio di Amministrazione potrà istituire sedi secondarie, agenzie o rappresentanze,	

	anche altrove.	
	ART.5	
	DURATA	
	La durata della Cooperativa è stabilita fino al 31 dicembre	
	2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assem-	
	blea straordinaria.	
	TITOLO II	
	ART.6	
	SCOPO	
	Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è	
	quello di favorire, tramite la gestione in forma associata	
	dell'azienda alla quale conferiscono la propria attività di	
	lavoro e attraverso la gestione di servizi a carattere so-	
	cio-sanitari ed educativo, l'interesse generale della comu-	
	nità alla promozione umana e l'integrazione sociale di perso-	
	ne in stato di bisogno.	
	Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale e mutualisti-	
	co, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro nelle forme previste dal regolamento sociale.	
	I soci lavoratori:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
		2

realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. La cooperativa può operare anche con terzi non soci.

ART.7 OGGETTO

L'attività della cooperativa viene svolta attraverso due settori di intervento:

A- l'uno, con la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, diretti a sviluppare nei disabili il livello più elevato di apprendimento e di inserimento nel contesto sociale;

B- l'altro, con lo svolgimento di attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

In entrambi i settori di intervento, i soggetti svantaggiati sono costantemente seguiti da operatori specializzati risultando, quindi, le due attività fra loro coordinate e funzionalmente collegate in guisa da formare un inscindibile tutt'uno.

La cooperativa sociale, senza finalità speculative, ha per oggetto l'assunzione, sotto qualsiasi forma contrattuale e

	attraverso qualsiasi procedura, sia in proprio che per conto	
	terzi, dei seguenti lavori:	
	- servizi di assistenza sanitaria ausiliaria, servizi di as-	
	sistenza agli ospiti delle case di riposo, dei centri di ac-	
	coglienza, degli ostelli, servizi per la cura della persona e	
	per le attività ricreative;	
	- gestione, coordinazione ed amministrazione dei servizi	
	prestati nelle case di riposo, nei centri di accoglienza e	
	negli ostelli;	
	- approvvigionamenti di prodotti alimentari ed altro genere,	
	preparazione e somministrazione di pasti, rifacimento dei	
	letti nei dormitori;	
	- pulizie generali, speciali, disinfestazione e disinfezione	
	di locali, camerate e degli alloggi collettivi dei centri di	
	accoglienza, delle case di riposo, dei presidi ospedalieri,	
	facchinaggi vari, manovalanza in genere;	
	- pulizia e manutenzione ordinaria di aree esterne come giar-	
	dini e verde sia di proprietà pubblica che privata;	
	- organizzazione, allestimento e gestione di musei, bibliote-	
	che, mostre didattiche, mostre mercato, archivi e di tutte	
	quelle iniziative con caratteristiche storiche ed etniche;	
	- organizzazione e gestione di corsi di educazione ambientale	
	da svolgersi anche nelle scuole di ogni ordine e grado;	
	- organizzazione di guide escursionistiche e di attività di	
	animazione;	

	- attività promozionali e divulgative su temi naturalistici,	
	ambientali e culturali in genere;	
	- gestione di attività turistiche, campeggi, ostelli, case di	
	riposo, case di ferie, alberghi, e ristoranti: somministra-	
	zione al pubblico di alimenti e bevande;	
	- gestione di impianti sportivi, teatri, cinema, centri ri-	
	creative culturali con particolare riguardo ai centri per an-	
	ziani, giovani, bambini e portatori di handicap;	
	- gestione di servizi sociali rivolti alla comunità e cioè:	
	mense scolastiche, mense aziendali, mense sociali, eventual-	
	mente con fornitura e/o trasporto di pasti e servizio a domi-	
	cilio.	
	Art.8	
	ATTIVITA' COMPLEMENTARI	
	La società potrà compiere ogni altra attività necessaria ed	
	utile al raggiungimento degli scopi sociali senza che risulti	
	sostanzialmente modificato l'oggetto sociale.	
	La società per il raggiungimento dei propri scopi, potrà com-	
	piere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare,	
	immobiliare creditizia e finanziaria che riterrà opportune,	
	anche come apporti a fondo perduto da parte di soggetti pub-	
	blici o privati, purché nei modi e nei termini previsti dalla	
	legge; concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma; assumere interessen-	
	ze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese	

	che svolgano attività affini, analoghe od accessorie all'at-	
	tività sociale.	
	Al solo fine di conseguire il proprio scopo sociale, la Co-	
	operativa potrà dare adesione e partecipazione ad Enti od or-	
	ganismi, consortili e fidejussioni diretti a consolidare e	
	sviluppare il Movimento Cooperativo.	
	La Cooperativa Sociale si propone altresì di stimolare lo	
	spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una	
	sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per	
	la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	ART.9	
	ATTUAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI	
	La cooperativa può estendere ad altri Comuni, oltre quella	
	della sede sociale, l'attuazione degli scopi sociali.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART.10	
	SOCI COOPERATORI	
	Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore	
	a nove.	
	Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che, per la	
	loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializza-	
	zione professionale, possono partecipare direttamente ai la-	
	vori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo e-	

	sercizio ed al suo sviluppo.	
	In deroga a quanto sopra, possono essere ammessi come soci	
	anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale,	
	ma comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla	
	legge.	
	Art.11	
	PERSONE SVANTAGGIATE	
	Ai sensi dell'art. 4 della L.8 novembre 1991 n. 381 sono re-	
	putate persone svantaggiate, nelle cooperative che svolgono	
	le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) gli	
	invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di i-	
	stituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico,	
	i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorati-	
	va in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammes-	
	si alle misure alternative alla detenzione previste dagli ar-	
	ticoli 47, 47 bis, 47 ter, e 48 della legge 26 luglio 1975 n.	
	354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663.	
	Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indi-	
	cati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,	
	su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza socia-	
	le, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro	
	dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, senti-	
	ta la commissione centrale per le cooperative istituita dal-	
	l'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvi-	

	sorio dello Stato 14 dicembre 1974 n. 1577, e successive mo-	
	dificazioni.	
	Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta	
	per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente	
	con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa	
	stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare	
	da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,	
	fatto salvo il diritto alla riservatezza (art. 4, comma 2).	
	ART.12	
	SOCI VOLONTARI	
	Inoltre può essere costituita una categoria speciale di soci	
	definita " soci volontari ", i quali prestano la loro atti-	
	vità sociale gratuitamente. Ad essi spetterà, ai sensi	
	dell'art.2 quarto comma della legge n. 381/91, il rimborso	
	delle spese sostenute.	
	I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del	
	libro dei soci. Il loro numero non può in ogni caso superare	
	la metà del numero complessivo di tutti soci.	
	ART.13	
	INCOMPATIBILITA'	
	In nessun caso possono essere soci coloro che abbiano inte-	
	ressenze dirette o indirette in imprese identiche o affini a	
	quella esercitata dalla Cooperativa, salvo specifica autoriz-	
	zazione del Consiglio di amministrazione.	
	ART.14	

DOMANDA DI AMMISSIONE	
Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta	
al Consiglio di amministrazione specificando:	
a) il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e	
cittadinanza;	
b) l'indicazione della categoria di soci alla quale desidera	
appartenere;	
c) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere;	
e) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai re-	
golamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate	
dagli organi sociali della cooperativa.	
ART.15	
AMMISSIONE	
Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Ammi-	
nistrazione sulla base dei requisiti richiesti dalla legge e	
dal presente statuto entro trenta giorni.	
La delibera di ammissione diventerà operante e sarà annotata	
nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano	
stati effettuati i versamenti di cui al successivo art. 6.	
A seguito della delibera di ammissione nella quale si stabi-	
lisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la	
cooperativa, il nuovo socio aderisce in forma scritta alla	
relativa disciplina contenuta nell'apposito regolamento.	
ART.16	
OBBLIGHI	

11 di 37

ART.18		
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI		
Il trattamento economico dei soci, appartenenti alle catego-		
rie dei soci ordinari e dei soci persone svantaggiate, che		
prestano continuamente la loro opera nella cooperativa, dovrà		
essere determinato, durante l'esercizio sociale, in relazione		
a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavo-		
ro, fatta salva la sovranità dell'assemblea dei soci in ordi-		
ne ai ristorni nel rispetto delle norme sindacali e di legge.		
Ai soci volontari, su delibera del Consiglio di Amministra-		
zione, potrà essere corrisposto esclusivamente il rimborso		
delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base		
di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei		
soci.		
TITOLO IV		
PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO		
ART.19		
La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclu-		
sione o per causa di morte.		
ART.20		
RECESSO		
Il socio può recedere dalla società nei seguenti casi:		
a) quando il recesso è ammesso dalla legge;		
b) quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento		
degli scopi sociali		

c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo..	
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.	
ART.21	
DECADENZA	
La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci cooperatori interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 13, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità o nel caso, comunque di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.	
Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.	
ART.22	
ESCLUSIONE	
Il socio può essere escluso dalla società nei seguenti casi:	
a) quando non ottemperi alle disposizioni della legge, del presente statuto, dei regolamenti sociali o delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	

	mento delle quote sociali sottoscritte,	
	c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	quella della società o contraria agli interessi sociali;	
	d) che senza giustificato motivo non adempia agli obblighi	
	assunti verso la società;	
	e) che in qualunque modo danneggi materialmente o moralmente	
	la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci.	
	f) che, fatti salvi impedimenti di carattere straordinario,	
	non abbia prestato la propria opera lavorativa, contribuendo	
	allo svolgimento dell'attività sociale, per un intero eserci-	
	zio;	
	g) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimis-	
	sioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia	
	dichiarato la volontà di interrompere qualsiasi altro rappor-	
	to di lavoro;	
	h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disci-	
	plinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare la esclu-	
	sione del socio, nel rispetto più assoluto delle presenti di-	
	sposizioni e solo dopo avergli notificato per iscritto i mo-	
	tivi dell'esclusione ed avergli concesso un termine di quin-	
	dici giorni per presentare eventuali contro deduzioni.	
	ART.23	
	DECESSO	

	Nel caso di morte di un socio, il rapporto societario conti-	
	nuerà con i suoi eredi solo se questi hanno i requisiti per	
	l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi a pena di	
	decadenza entro sei mesi dalla morte del socio, sia accolta	
	dal Consiglio di Amministrazione.	
	ART.24	
	RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	
	Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di ammini-	
	strazione, alla deliberazione di recesso, di esclusione o di	
	decadenza del socio lavoratore consegue la risoluzione	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei	
	precedenti articoli.	
	ART.25	
	COMUNICAZIONI E IMPUGNAZIONI	
	Le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione per i	
	casi di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comu-	
	nicate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento	
	ai soci che ne sono l'oggetto.	
	Le controversie che sorgessero tra i soci e la cooperativa in	
	merito ai provvedimenti adottati dal consiglio di amministra-	
	zione su tali materie sono demandate alle decisioni del Col-	
	legio Arbitrale, secondo quanto previsto nel presente statuto.	
	I soci in tal caso dovranno promuovere la procedura arbitrale	
	mediante presentazione di apposita istanza, a mezzo raccoman-	
	data, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei	

provvedimenti stessi.	
ART.26	
LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto	
hanno solo il diritto al rimborso delle quote sulla base del	
bilancio di esercizio in cui il rapporto sociale si è sciol-	
to. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'appro-	
vazione del bilancio di esercizio.	
ART.27	
RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI	
Il socio che cessa di far parte della società, risponde verso	
questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un	
anno dal giorno in cui il recesso, la decadenza o l'esclusio-	
ne si sono verificati.	
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il	
rimborso delle azioni.	
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
verso la società gli eredi del socio defunto.	
TITOLO V	
ART.28	
PATRIMONIO SOCIALE	
Il patrimonio sociale risulta costituito:	
a) dal capitale sociale che è variabile ed è costituito da un	

	numero illimitato di azioni, ciascuna del valore nominale di	
	25,00 (euro venticinque e zero centesimi);	
	b) dalla riserva legale;	
	c) da eventuali riserve straordinarie o da qualsiasi altra	
	riserva o qualunque fondo che il Consiglio di Amministrazione	
	riterrà opportuno costituire.	
	d) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	e) dalla quota di utili accantonata a norma di legge al Fondo	
	di promozione e sviluppo, di cui all'art. 11 della L.	
	59/1992.	
	ART.29	
	RISERVE	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la	
	vita sociale.	
	ART.30	
	VERSAMENTO DELLE QUOTE SOCIALI	
	Il versamento delle azioni sottoscritte e delle eventuali	
	tasse di ammissione previste deve essere effettuato integral-	
	mente all'atto della sottoscrizione.	
	ART.31	
	CARATTERISTICHE DELLE QUOTE SOCIALI	
	Le azioni sono sempre nominative. Non possono essere sottopo-	
	ste a pegno o a vincolo né essere cedute senza l'autorizza-	

zione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vin-	
colate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento	
delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.	
TITOLO VI	
ART.32	
ESERCIZIO SOCIALE	
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
anno.	
ART.33	
BILANCIO	
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione	
provvede alla redazione del bilancio.	
Nella relazione di gestione, ove sia redatta, e, comunque,	
nella nota integrativa che accompagna il bilancio l'organo di	
amministrazione dovrà specificatamente indicare i criteri se-	
guiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi	
statutari in conformità con il carattere cooperativo della	
società e alla sussistenza del requisito della prevalenza mu-	
tualistica.	
ART.34	
RIPARTIZIONE DEGLI UTILI	
L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribu-	
zione degli avanzi di gestione annuali al netto di tutte le	
spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e	
le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il tratta-	

19 di 37

di gestione venga devoluta al fondo di riserva legale, de-	
tratta la quota di cui alla lettera b) del primo comma.	
Le riserve non sono mai ripartibili fra i soci durante l'esi-	
stenza della società né all'atto del suo scioglimento.	
TITOLO VII	
ORGANI SOCIALI	
ART.35	
Gli organi sociali sono:	
a) l'Assemblea dei soci;	
b) il Consiglio di Amministrazione;	
c) il Collegio Sindacale;	
d) il Revisore contabile.	
ART.36	
ASSEMBLEA	
L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.	
ART.37	
CONVOCAZIONE	
L'assemblea è convocata su iniziativa del consiglio di ammi-	
nistrazione ovvero quando ne viene fatta espressa richiesta	
dal Collegio Sindacale o quando ne sia fatta domanda da tanti	
soci che rappresentino almeno un decimo dei voti di cui di-	
spongono tutti i soci.	
In questi casi, l'assemblea, opportunamente convocata, deve	
aver luogo, eventualmente anche in seconda convocazione, en-	
tro trenta giorni dalla richiesta, in seduta ordinaria ovvero	

	straordinaria, a seconda delle materie poste all'ordine del	
	giorno.	
	ART.38	
	COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA	
	.E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:	
	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) la nomina delle cariche sociali (consiglio di amministra-	
	zione, collegio sindacale e revisore contabile);	
	c) la determinazione del compenso degli Amministratori, dei	
	Sindaci e del revisore contabile e la deliberazione in ordine	
	alla responsabilit� degli stessi;	
	d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente	
	statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;	
	e) l'approvazione di eventuali regolamenti sociali;	
	f) deliberare sulla eventuale domanda di ammissione proposta	
	dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 17.	
	L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni	
	quando lo richiedono particolari esigenze. In questo caso gli	
	amministratori segnalano nella relazione di bilancio le ra-	
	gioni della dilazione.	
	Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:	
	1) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto della	

società;	
2) la liquidazione della società, la nomina e i poteri dei liquidatori;	
3) il trasferimento della sede sociale in altro Comune.	
ART.39	
COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI	
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.	
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.	
Nel caso in cui la deliberazione riguarda il cambiamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento anticipato della società e il trasferimento della sede sociale, tanto in prima che in seconda convocazione, sarà necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci in seduta straordinaria.	
In questo caso il socio dissenziente può recedere dalla società.	
ART.40	
FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE	
L'Assemblea è convocata con avviso da spedirsi a tutti i soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o me-	

	diante telegramma o telefax o altro mezzo idoneo a garantire	
	la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio	
	avente diritto al voto almeno otto giorni prima fissata per	
	la riunione.	
	L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno degli argomenti	
	da trattare, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e la	
	data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà aver	
	luogo nello stesso giorno fissato per la prima né oltre i	
	trenta giorni.	
	In mancanza della suddetta formalità l'assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all'assemblea	
	la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo.	
	Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può oppor-	
	si alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data	
	tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai com-	
	ponenti degli organi amministrativi e di controllo non pre-	
	senti.	
	ART.41	
	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di am-	
	ministrazione od in mancanza dal Vice-Presidente, in assenza	
	di entrambi da un socio tra quelli intervenuti nominato dal-	

	l'assemblea che nomina anche il Segretario.	
	ART.42	
	DIRITTO DI VOTO	
	Ciascun socio ha un solo voto.	
	I soci che non possono intervenire all'assemblea, possono	
	farsi rappresentare da un altro socio mediante delega	
	scritta.	
	Nessun socio può rappresentare più di tre soci.	
	La rappresentanza non può essere conferita nei casi previsti	
	nel 4° comma dell'art. 2372 c.c.	
	Hanno diritto di voto in assemblea i soci che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che risultino	
	in regola nei rapporti contributivi con la società.	
	Le votazioni avvengono per alzata di mano salvo che non si	
	tratti di decisioni che attengono a persone, nel qual caso il	
	sistema di voto sarà a scrutinio segreto.	
	La nomina delle cariche sociali può avvenire anche per accla-	
	mazione.	
	ART.43	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di amministrazione si compone di tre membri e-	
	letti dall'assemblea. Possono essere eletti amministratori	
	anche non soci, purché la maggioranza del consiglio di ammi-	
	nistrazione sia scelta tra i soci.	
	Il Consiglio elegge tra i propri componenti il Presidente e	

	il Vice-Presidente.	
	Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono	
	alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli	
	amministratori sono rieleggibili.	
	ART.44	
	ASSUNZIONE DI ALTRI INCARICHI	
	Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c. gli ammini-	
	stratori possono ricoprire incarichi negli organi di ammi-	
	nistrazione di altre imprese a condizione che essi siano	
	formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del	
	Consiglio di Amministrazione della cooperativa.	
	La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza	
	dall'ufficio di amministratore.	
	ART.45	
	POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della Società.	
	Esso può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di or-	
	dinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nel-	
	l'oggetto sociale.	
	Tra l'altro spetta al consiglio di amministrazione:	
	a) deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di coo-	
	perative o ad organismi federativi e consortili, la cui azio-	
	ne possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci;	

b) concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromette-	
re in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie ri-	
guardanti la società;	
c) redigere il bilancio con la nota integrativa;	
d) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione	
dei soci;	
e) deliberare su tutti gli atti ed i contratti relativi	
all'attività sociale;	
f) nomina al proprio interno il presidente e il vi-	
ce-presidente;	
g) redigere i regolamenti interni previsti dallo statuto da	
sottoporre all'approvazione dell'assemblea;	
h) fissare l'ammontare annuo del sovrapprezzo delle azioni;	
i) nominare procuratori speciali, quando necessario per singoli atti o	
categorie di atti;	
j) assumere e licenziare dipendenti, fissando le mansioni e la retri-	
buzione;	
k) stabilire uffici operativi;	
l) nominare il direttore e i comitati tecnici, anche fra e-	
stranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed even-	
tualmente i compensi;	
m) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio	
di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per	
il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza	
del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che	

	si intendono intraprendere per riacquistare il requisito
	stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo
	2545 octies c.c.
	Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con ri-
	guardo all'ammissione di nuovi soci.
	ART.46
	DELEGHE
	Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici in-
	carichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo,
	delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti,
	i limiti e le modalità di esercizio della delega.
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie
	indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri
	in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci.
	Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione
	siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il
	ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di a-
	zienda o di ramo di azienda, la costituzione o assunzione
	di una partecipazione rilevante in altra società.
	ART.47
	INDENNITA' DI CARICA
	L'indennità di presidenza e di vice presidenza o per altri
	particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di ammini-

	strazione, previo parere del Collegio sindacale, se nominato.	
	RAPPRESENTANZA SOCIALE	
	ART.48	
	PRESIDENTE	
	La firma e la rappresentanza sociale sono affidate al Presidente, e nel caso di sua assenza o impedimento al Vice-presidente.	
	Il presidente è pertanto autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza. Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive, dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad un membro del consiglio stesso nonché con speciale procura ad altri soci per singoli atti o categorie di atti.	
	Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso e di quelle dell'assemblea. Al presidente, infine, spetta l'obbligo di affiggere presso la sede sociale o presso la sede amministrativa, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente ispezione ordinaria o straordinaria, eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti, o a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del pro-	

	cesso verbale medesimo.	
	L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento.	
	ART.49	
	CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	anche dietro domanda motivata di almeno due Consiglieri o dal	
	Collegio sindacale mediante lettera raccomandata da spedirsi	
	al domicilio degli amministratori e dei sindaci almeno cinque	
	giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di	
	telegramma o fax, da spedirsi almeno un giorno prima della	
	riunione.	
	Il consiglio di amministrazione è, comunque, validamente co-	
	stituito anche nel caso in cui non siano rispettate le forma-	
	lità suddette, a condizione che sia rappresentato l'intero	
	consiglio di amministrazione e l'intero collegio sindacale,	
	ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli ar-	
	gomenti. Le adunanze si intendono legali quando vi interviene	
	la maggioranza dei membri; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. A pa-	
	rità di voti prevale il voto del Presidente.	
	ART.50	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'arti-	
	colo 2543, comma 1, c. c., la cooperativa procede alla nomina	
	del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e	

	due supplenti.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili i-	
	scritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assem-	
	blea.	
	Il loro compenso annuale è determinato dall'assemblea all'at-	
	to della nomina per l'intero periodo del loro mandato.	
	Al collegio sindacale si applicano le disposizioni dell'art.	
	2397 del codice civile.	
	I membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi	
	e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approva-	
	zione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto	
	dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	I sindaci sono rieleggibili e non possono essere rimossi	
	senza giusta causa.	
	Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della So-	
	cietà, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto,	
	partecipa alle assemblee ed assolve a tutte le altre funzioni	
	attribuitegli dalla legge.	
	I sindaci possono in ogni momento, anche individualmente,	
	procedere ad atti di ispezione e controllo e comunque debbono	
	provvedervi una volta ogni tre mesi.	
	Le risultanze dei controlli dovranno essere trascritte a ver-	

	bale nell'apposito libro.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del c.c.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-	
	dacale e sottoscritto dagli intervenuti.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci e alle adunanze del consiglio di amministrazione.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	ART.51	
	REVISORE CONTABILE	
	In assenza del collegio sindacale l'assemblea nomina un revi-	
	sore contabile, iscritto nel registro dei revisori tenuto	
	dal Ministero della Giustizia. L'incarico ha durata tre eser-	
	cizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	dell'incarico.	
	Il revisore incaricato del controllo contabile:	
	1-verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno	
	trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e	
	la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti	

	di gestione;	
	2-verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle ri-	
	sultanze delle scritture contabili e degli accertamenti ese-	
	guiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;	
	3-esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di	
	esercizio.	
	La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della	
	società a norma dell'art. 2429 c.c. e allegata al bilancio	
	medesimo.	
	Il compenso annuale è determinato dall'assemblea per l'intero	
	periodo del mandato all'atto della nomina.	
	TITOLO VIII	
	ART.52	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	La cooperativa e i soci sono obbligati a rimettere ad un col-	
	legio arbitrale, nei modi di cui al successivo articolo 53,	
	la soluzione delle controversie che insorgono sull'applica-	
	zione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel	
	presente statuto, nei regolamenti interni e nelle delibera-	
	zioni degli organi sociali sempre che le relative controver-	
	sie possano formare oggetto di compromesso, o, comunque, su	
	ogni altra questione attinente, a qualunque titolo, ai rap-	
	porti e alla attività sociale.	
	In tutti i casi in cui la controversia attenga alla impugna-	
	zione di un provvedimento societario il ricorso al Collegio	

	Arbitrale deve essere esperito, a pena di decadenza, entro	
	sessanta giorni dalla data della comunicazione o, comunque,	
	di piena conoscenza del provvedimento oggetto del reclamo.	
	Al suddetto Collegio Arbitrale, e sulla base degli stessi	
	criteri e modalità, è altresì demandata la risoluzione di	
	qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la coo-	
	perativa in merito allo svolgimento ed alla risoluzione	
	dell'eventuale rapporto di lavoro.	
	ART.53	
	COLLEGIO ARBITRALE	
	Il collegio arbitrale è composto da uno o più membri nominati	
	dal presidente della Camera di Commercio di Viterbo, il quale	
	provvederà anche alla nomina dell'eventuale presidente del	
	collegio.	
	Ove il soggetto adito non provveda alla designazione entro	
	trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta inviata	
	per raccomandata, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su	
	istanza della parte più diligente, dal presidente del tribu-	
	nale di Viterbo.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	Gli arbitri decideranno quale amichevoli compositori, previo	
	tentativo di conciliazione, senza vincoli di forma, ex equo e	
	bono, con lodo irrituale avente efficacia contrattuale per le	
	parti, le quali si impongono ora per allora ad attenersi alla	

	decisione arbitrale, a considerarla per loro definitivamente	
	vincolante e a darvi immediata esecuzione.	
	Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici eventual-	
	mente nominati nonché le spese di procedura sono a carico	
	della parte soccombente, salvo diversa disposizione del lodo.	
	Per quanto non previsto si applicano le disposizioni in mate-	
	ria del Decreto Legislativo n. 5/2003.	
	TITOLO IX	
	ART.54	
	REQUISITI MUTUALISTICI	
	La cooperativa, essendo considerata a mutualità prevalente ai	
	sensi dell'art.111 septies del R.D. 30 marzo 1942, n.318 nel	
	rispetto delle norme di cui alla legge 8 novembre 1991,	
	n.381, deve indicare negli atti e nella corrispondenza il nu-	
	mero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutua-	
	lità prevalente.	
	È preciso impegno, comunque, della cooperativa di rientrare	
	nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente e,	
	pertanto, così come prevede l'art.2514 del codice civile, si	
	propone:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	

	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) l'obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto i conferimenti effettuati dai soci sovventori e il capitale sociale, nonché i relativi dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO X	
	ART.55	
	SCIoglimento DI LIQUIDAZIONE	
	La società si scioglie nel ricorrere delle circostanze previste dall'art. 2484 c.c.	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società deve provvedere alla nomina dei liquidatori stabilendone i poteri.	
	Nel caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato ed i dividendi eventualmente maturati, con cui si devono rimborsare i soci, deve essere devoluto ai fondi mutualistici previsti dagli artt. 11 e 20 della legge n. 59/1992.	
	ART.56	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società	

potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compi-
larsi dal Consiglio di amministrazione e da approvarsi dal-
l'Assemblea.

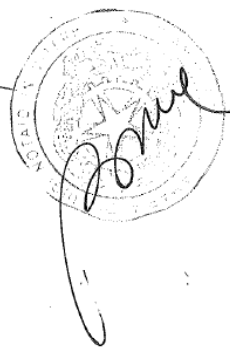
Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti le mansio-
ni e il trattamento economico dei soci lavoratori e dei di-
pendenti della società se saranno previsti.

ART.57

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non è stabilito dall'atto costitutivo del
quale il presente statuto è parte integrante, valgono le nor-
me del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla Co-
operazione, nonché le disposizioni in materia di società per
azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativi-
stica.

Luigi Anna Olivero



37 di 37